



Prot. n. 2024/AE/0002

## La Corte Federale di Appello

*composta dai Sigg.*

*Avv. Fausto Bruzzese – Presidente*

*Avv. M. Ginevra Paolucci – Consigliere*

*Avv. Ivan Sorbo – Consigliere*

- o sul reclamo proposto dal tesserato **AURO BULBARELLI** avverso la decisione del Tribunale Federale in data 17.6.2024 di rigetto del ricorso presentato il 10.06.2024,

### OSSERVA

Deve dirsi preliminarmente che le questioni poste con l'impugnazione sono state affrontate più volte nel corso degli anni dalla Corte (in particolare cfr. Decisione n. 5 Reg. E del 13.11.2020, Landolfo + altri) e risolte costantemente secondo principi, così sinteticamente riportati:

- *non rientra tra le competenze della giustizia federale modificare il contenuto della normativa federale;*
- *la previsione di requisiti formali per la presentazione delle candidature costituisce presidio di garanzia inderogabile, imposto dalla legge federale;*
- *il modello di candidatura contiene dichiarazioni fondamentali ai fini della partecipazione alla competizione elettorale circa il possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità, l'obbligo di uniformarsi in caso di elezione alle regole della federazione, ecc., in guisa che appare fondamentale l'apposizione della sottoscrizione autografa in calce alla stessa da parte del tesserato aspirante candidato, mentre il modello di lettera di sostegno alla candidatura*





presuppone logicamente che detta adesione da parte di un soggetto diverso del candidato debba essere approvato ed accettato dal candidato stesso;

- sono inammissibili richieste di interpretatio abrogans, giuridicamente inaccettabili e foriere di un pregiudizio per chi, attenendosi a regole affatto pretenziose, ha eventualmente presentato regolarmente la documentazione richiesta,
- in materia di elezioni, storicamente, i regolamenti, non solo sportivi, che le disciplinano involgono criteri formali inderogabili.

Ciò detto e richiamata integralmente la motivazione del Tribunale Federale che appare esaustiva nel merito ed esente da vizi logici, la Corte ritiene di dover precisare quanto segue in ordine al diffuso reclamo proposto in questa sede.

**Il primo motivo è infondato.**

La norma di riferimento (art. 2 lett. e del Regolamento per l'Impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali) stabilisce che il Tribunale, come la Corte in seconda istanza (lett. g), "decide" in camera di consiglio entro 7 gg. ....con deposito contestuale delle motivazioni.

Nei casi, invece, in cui la disciplina processuale, anche penale (cioè quella che si occupa di diritti personalissimi quale quello della libertà personale), contempla la presenza sia pur eventuale delle parti (di norma se lo richiedono o se compaiono) ma non del pubblico, utilizza un'alta significante espressione: (il giudice) "procede" in camera di consiglio.

Il legislatore sportivo, dunque, non vuole che si proceda in camera di consiglio, ma pretende che la decisione *in subiecta materia* maturi in camera di consiglio, cioè segretamente, e che la stessa intervenga celermente (7 giorni) con obbligo di motivazione contestuale.





La *ratio* è evidente, oltre che condivisibile, data la necessità di coniugare speditezza e celerità con il diritto all'impugnazione nel successivo grado di giudizio in un ambito piuttosto angusto qual è quello della presenza o meno di requisiti formali.

Letta correttamente la disposizione vengono meno gli ulteriori rilievi del reclamo, afferenti al rispetto del contraddittorio, fondati esclusivamente sul presupposto di una procedura in camera di consiglio, come detto non prevista dal Regolamento *de quo*.

**Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.**

Il reclamante si duole della statuizione del primo giudice in ordine alla regolarità della convocazione dell'assemblea.

E' bene precisare che la questione esula dalla competenza degli organi di giustizia in questa

sede e che la procedura avviata dal ricorrente rientra, come detto, nel "Regolamento per l'Impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali" che, evidentemente, non si occupa dei profili diversi relativi alla ritualità della convocazione dell'assemblea.

Quantunque, quindi, la ritualità della stessa sia certificata dall'autorizzazione del CONI, non si può non rilevare come il tesserato, in primo ed in secondo grado, presenti doglianze eccentriche rispetto al perimetro procedimentale che è stato utilizzato ed entro il quale le decisioni devono essere emesse.

Non di meno, le osservazioni contenuto nel provvedimento gravato sono pienamente condivisibili.

La mancata indicazione di un *dies a quo* ma solo di quello *ad quem* consente la celebrazione dell'Assemblea elettiva prima dei Giochi Olimpici (6 giorni prima del loro





inizio nel caso che occupa) e l'autorizzazione emessa dalla Giunta Nazionale del CONI, documento pubblico, correttamente inserito dalla segreteria agli atti del fascicolo, conferma la legittimità dell'opzione.

Dubitare dell'autenticità di esso pare, peraltro, un azzardo ingiustificabile.

In relazione all'argomento sub c), anch'esso chiaramente inconferente (si chiede al Tribunale di posticipare la celebrazione dell'Assemblea, sic) stante la competenza attuale degli Organi di Giustizia in materia, si osserva che è la lett. H) del citato Regolamento a disciplinare l'eventuale riammissione del candidato in deroga alla procedura ordinaria, richiamata nel reclamo, ma che sarebbe chiaramente subvalente nell'ipotesi avanzata.

Parimenti irrituale è la doglianza sub D), essa riguardando ancora questione relativa alla validità dell'assemblea nazionale.

Anche in questa sede non si può fare a meno di evidenziare la genericità dei rilievi e la conseguente genericità della sanzione invocata (nullità/illegittimità, categorie non sovrapponibili) che dovrebbe colpire le assemblee regionali (per l'elezione dei rappresentanti di atleti e tecnici) del cui rituale espletamento nessuno (nemmeno il reclamante) dubita.

Per il resto, il reclamo reitera argomenti suggestivi della compressione dei termini per la ricerca del consenso elettorale, dimenticando che essi si riferiscono alla sola fase della formalizzazione della candidatura e che sono valsi per tutti gli aspiranti candidati.

Così come per tutti sono durati i 4 anni precedenti alla prossima Assemblea per effettuare la propria campagna elettorale.

### Il terzo motivo di reclamo è infondato.

Relativamente ai compiti del Segretario Generale nelle FSN ed in particolare alla sua attribuzione principale di sovrintendere alla legittimità di tutti gli atti delle federazioni,





non possono sussistere dubbi.

Sul punto si richiama la puntuale osservazione del Tribunale ed il richiamo all'art. 26 co. 9 dello Statuto.

Quanto alla mancanza delle sottoscrizioni il difetto è incontestato.

Sembra, pertanto, esercizio meramente retorico sostenere che se il requisito difetta la responsabilità è della norma che è fatta male.

Se anche ciò fosse vero, la doglianza dovrebbe essere mossa alla norma e non a chi la norma ha rispettato (il Segretario Generale) ed a quanto il suo rispetto ha prodotto (la reiezione della candidatura).

Come evidenziato dal Tribunale l'incontestata mancanza delle sottoscrizioni è assorbente rispetto ad ogni altra questione.

Ammette il reclamante che l'impugnazione è unicamente volta a dare una giustificazione al difetto, cioè a renderlo scusabile contestando l'anticipazione dell'assemblea e l'illegittimità od irragionevolezza di alcune norme statutarie.

Ma per i motivi già espressi è impossibile ritenere da un canto illegittima la convocazione, che precede 21 gg. la conclusione dei giochi olimpici ed è stata autorizzata dal CONI, e, dall'altro, rivedere norme statutarie approvate dall'Assemblea Generale e ratificate dalla medesima Autorità vigilante.

Quanto, all'istanza (pag. 24) si ribadisce che l'istruttoria sollecitata nulla ha a che vedere con il perimetro del *thema decidendum*, fermo restando il diritto del tesserato di richiedere in Federazione tutti gli atti *de quibus*.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello,

*conferma*



la decisione impugnata.

Dispone l'incameramento del contributo versato per l'accesso ai servizi di giustizia.

Così deciso in camera di consiglio.

Manda alla Segreteria per le notifiche.

Bologna, li 27 giugno 2024

Il Presidente- Avv. Fausto Bruzzese

Il Consigliere - Avv. M. Ginevra Paolucci

Il Consigliere - Avv. Ivan Sorbo

